

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<p>riversamento all'erario. Per il resto, è lasciato intatto il complesso delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa che si ricollega all'inserimento nell'elenco formato dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n.196 del 2009. La norma proposta fa altresì espressamente salvo il potere di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Dal che, ben potrà il Socio pubblico aggiornare periodicamente gli obiettivi di contenimento della spesa, tenendo conto delle peculiarità che caratterizzano Sogesid e dell'andamento dei compiti a essa affidati</p> <p align="center"><b>RELAZIONE TECNICA</b></p> <p>La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'inclusione della Sogesid s.p.a. nell'elenco ISTAT delle p.a. è avvenuto con il comunicato del settembre 2019, talchè il corrente esercizio finanziario costituisce il primo nel quale alla Sogesid si applicano i vincoli di spesa previsti per le p.a. che concorrono alla determinazione del conto economico consolidato della p.a.</p>	
<p align="center"><b>PCM- FRACCARO/DIPE</b></p>		
<p><b>1. Proposte per il rilancio dell'edilizia in Italia – Manca norma</b></p> <p>Mail Quadri 20.04.2020 ore 9.45</p> <p>Parere DF mail Quadri 22.04.2020 ore 16.32</p>	<p><b>Proposte per il rilancio dell'edilizia in Italia</b></p> <p>Aumentare al 120 % le detrazioni per spese inerenti a interventi di riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazione di impianti fotovoltaici (fino al 31 dicembre 2022)</p> <p>o</p> <p>Possibilità per le famiglie di ricevere uno sconto in fattura pari al 100 % del costo dei lavori effettuati, da parte dell'impresa che riceverebbe un credito d'imposta pari al 120 del costo dei lavori, da usare in compensazione in 5 quote annuali di pari importo</p> <p>o</p> <p>Impresa può cedere a sua volta il credito d'imposta a terzi (ad esclusione degli istituti finanziari)</p>	<p>Aumentare al 120 % le detrazioni per spese inerenti a interventi di riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazione di impianti fotovoltaici (fino al 31 dicembre 2022)</p> <p>o</p> <p>Possibilità per le famiglie di ricevere uno sconto in fattura pari al 100 % del costo dei lavori effettuati, da parte dell'impresa che riceverebbe un credito d'imposta pari al 120 del costo dei lavori, da usare in compensazione in 5 quote annuali di pari importo</p> <p>o</p> <p>Impresa può cedere a sua volta il credito d'imposta a terzi (ad esclusione degli istituti finanziari)</p>

		<p><b>DF: Valutazioni politiche</b></p> <p>L'allegata "Proposta per il rilancio dell'edilizia in Italia" – premessi alcuni dati sul calo degli investimenti fissi nel settore delle costruzioni – sottolinea la rilevante funzione anticiclica svolta dalle detrazioni connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, evidenziando i vantaggi per le famiglie, che potrebbero effettuare interventi di riqualificazione sugli immobili di proprietà senza eseguire esborsi o anticipazioni finanziarie, e, altresì, per le imprese e i lavoratori del settore con conseguente incremento di fatturato e di occupazione.</p> <p>In particolare, la proposta suggerisce di incrementare le detrazioni relative a spese per riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazioni di impianti fotovoltaici sostenute fino al 31 dicembre 2021, portandole al 120%.</p> <p>In parallelo, si propone di consentire ai committenti di ricevere uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori effettuati a fronte del trasferimento all'impresa che ha effettuato i lavori di un credito d'imposta pari al 120% del costo dei lavori.</p> <p>Le imprese cessionarie, a loro volta, potrebbero scegliere se avvalersi del credito in compensazione tramite cinque quote annuali di pari importo o cederlo – anche per importi eventualmente inferiori al valore nominale – a soggetti terzi, diversi dagli istituti finanziari, come ad esempio le c.d. multiutility.</p> <p>Tanto premesso - nel rilevare che la proposta, contestualmente all'innalzamento l'aliquota al 120%, intende applicare in modo generalizzato a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica il</p>
--	--	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

		<p>meccanismo dello sconto in fattura e la possibilità di cessioni del credito, introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019, che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 160 del 2019, è attualmente previsto esclusivamente in alcune specifiche casistiche relative agli interventi di riqualificazione energetica – si rappresenta che l'accoglimento della stessa necessita di valutazioni squisitamente politiche e si rinvia alle osservazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.</p> <p>Per quanto riguarda le valutazioni finanziarie, si evidenzia che il documento “Proposta per il rilancio dell'edilizia in Italia” fa riferimento, nell'ultima pagina, a stime redatte dal Dipartimento delle Finanze sulla base di proposte normative pervenute il 12 marzo scorso dal SS Fraccaro tramite UL-finanze. Le proposte sono state successivamente riformulate e dettagliate. Si segnala che proposte riformulate necessiterebbero di <b>una copertura pari a 2,8 miliardi di euro (in luogo di 2,2 miliardi di euro indicati nel documento)</b> per il biennio 2020-2021 e di <b>33,9 miliardi di euro (in luogo di 28,3 miliardi di euro indicati nel documento)</b> considerando l'intero orizzonte temporale in cui si avranno effetti sui saldi di finanza pubblica, ossia 2020-2034.</p>
<p><b>2. Agevolazioni straordinarie per gli interventi di efficienza energetica negli edifici (ecobonus)</b></p> <p>Mail Quadri 22.04.2020 ore 17.13 (nuova versione)</p>	<p><b>2. (Agevolazioni straordinarie per gli interventi di efficienza energetica negli edifici)</b></p> <p>1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 si applica nella misura del 120% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, nei seguenti casi:</p>	<p><b>V. PROPOSTA IDENTICA MISE N. 26 (Agevolazioni straordinarie per gli interventi di efficienza energetica negli edifici)</b></p> <p>.La proposta prevede agevolazioni straordinarie per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, disponendo la detrazione, nella misura del 120%, delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per:</p>

	<p>a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Le detrazioni di cui alla presente lettera sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;</p> <p>b) interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microgenerazione. Le detrazioni di cui alla presente lettera sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;</p> <p>c) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Le detrazioni di cui alla presente lettera sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.</p> <p>2. Gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini delle relative detrazioni fiscali godono della medesima aliquota del 120% prevista dal comma 1.</p> <p>3. Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi come aggiornati dal decreto di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.</p> <p>4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi di isolamento termico delle facciate e/o delle coperture (come ad esempio cappotto termico);</li> <li>- interventi di sostituzione degli impianti termici con pompe di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microgenerazione;</li> <li>- gli interventi di sostituzione degli impianti a gasolio con quelli più efficienti in termini energetici ed emissivi.</li> </ul> <p>Gli interventi di efficientamento energetico godono della medesima aliquota del 120%.</p> <p>Il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.</p>
--	---	--

annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, fatti salvi i casi di cui al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

5. Anche al fine di un più efficace monitoraggio della contabilità statistica e della classificazione del debito pubblico, i beneficiari della detrazione di cui al presente articolo trasmettono all'Agenzia delle Entrate la capienza reddituale e fiscale che ha consentito l'accesso a tali agevolazioni attraverso apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445 del 2000. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

#### **Effetti di gettito**

La legislazione vigente prevede per le spese sostenute nel 2020 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. A decorrere dal 2021 è prevista un'aliquota pari al 36%. Le detrazioni sono da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Considerando che un'aliquota di detrazione massima pari al 120% rappresenta una novità nel panorama della normativa IRPEF, non sono disponibili dati utili per una stima dell'impatto che tale agevolazione estremamente favorevole potrebbe avere sulle spese in oggetto. Per questo motivo la stima considererà come effetti indotti un incremento delle spese annue pari al 25%. Anche il meccanismo dello sconto in fattura è suscettibile di determinare un notevole incremento delle spese in oggetto, per cui nella presente stima verrà ipotizzato un ulteriore incremento pari ad un terzo

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

delle spese. Si ipotizza quindi una spesa annua complessiva pari a 5.606,3 milioni di euro, incrementata a 7.475 milioni di euro per tenere conto anche degli effetti dello sconto in fattura. Si ipotizza inoltre che un quarto delle spese rimangano ad aliquota vigente (perché non effettuate contestualmente agli altri interventi maggiormente agevolati) e i restanti tre quarti ad aliquota 120%. Si stima quindi un'aliquota media ponderata di detrazione pari al 105%. Per lo sconto in fattura è stata considerata la sola aliquota 120%.

È stata applicata la metodologia consolidata di cui ai più recenti provvedimenti di proroga di analoghe agevolazioni.

Di seguito gli effetti finanziari (in milioni di euro):

Detrazioni:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>IRPE F/IR ES</b>	- 47,7	- 585,0	- 1.207,0	- 1.638,8	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 777,5	- 127,0	381,0	0,0
<b>IRPE F/IR ES</b>	0,0	86,7	49,6	49,6	- 37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	14,5	8,3	8,3	- 6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	20,7	20,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total e</b>	- 27,0	- 463,2	- 1.128,5	- 1.581,0	- 1.377,4	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 777,5	- 127,0	381,0	0,0

*Milioni di euro*

Sconto in fattura:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<b>Credito</b>	- 44,8,5	- 89,7,0	- 1.345,5	- 1.345,5	- 1.345,5	- 89,7,0	- 44,8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRPE F/IR ES</b>	0,0	14,4,6	82,6	82,6	- 62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	24,1	13,8	13,8	- 10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	34,4	34,4	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	- 41,4,1	- 69,3,9	- 1.214,7	- 1.249,1	- 1.417,8	- 89,7,0	- 44,8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Milioni di euro*

Totale:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>IRPE F/IR ES/Credito</b>	- 49,6,2	- 1.482,0	- 2.552,5	- 2.984,3	- 2.679,5	- 2.231,0	- 1.782,5	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 1.334,0	- 77,7,5	- 12,7,0	38,1,0	0,0
<b>IRPE F/IR ES</b>	0,0	23,1,3	13,2,2	13,2,2	- 99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	38,6	22,0	22,0	- 16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	55,1	55,1	55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<b>Total</b>	- 44 1,1	- 1.1 57,1	- 2.3 43,2	- 2.8 30,1	- 2.7 95,2	- 2.2 31,0	- 1.7 82,5	- 1.3 34,0	- 1.3 34,0	- 1.3 34,0	- 1.3 34,0	- 77 7,5	- 12 7,0	<b>38</b> 1,0	<b>0,0</b>																
	<i>Milioni di euro</i>																															
<b>3. Detrazione delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici</b> Mail Quadri 22.04.2020 ore 17.13 (nuova versione)	<p><b>3. Detrazione delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici</b></p> <p>1. Nel caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a, b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 spetta nella misura del 120 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.</p> <p>2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 1, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.</p> <p>3. La detrazione di cui al comma 1 e al comma 2 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.</p> <p>4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n.</p>																<p><b>V. PROPOSTA IDENTICA MISE N. 27 (Detrazione delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici)</b></p> <p>La proposta riconosce una detrazione (non cumulabile con altri incentivi) delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici e per l'installazione di sistemi di accumulo integrati, nella misura del 120 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 (<b>commi da 1 a 3</b>).</p> <p>Il <b>comma 4</b> prevede che l'avente diritto alle detrazioni può optare per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo. Si prevede anche che il fornitore che ha effettuato gli interventi abbia a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi (esclusi istituti di credito ed intermediari finanziari) con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.</p> <p>Il <b>comma 5</b> subordina la detrazione alla cessione a favore del GSE Spa dell'energia non auto consumata in sito con rinuncia alla remunerazione economica derivante dallo scambio sul posto.</p>															



	<p>244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, fatti salvi i casi di cui al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.</p> <p>5. Il diritto del contribuente alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla cessione a favore del GSE Spa dell'energia non auto consumata in sito e alla rinuncia a qualunque forma di valorizzazione economica della stessa, inclusa quella derivante dall servizio di scambio sul posto.</p> <p>6. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) ritira l'energia elettrica eventualmente immessa in rete dagli impianti di cui al comma 1 e trasferisce il gettito derivante dalla relativa vendita sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai fini della riduzione degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione – ASOS.</p> <p>7. Anche al fine di un più efficace monitoraggio della contabilità statistica e della classificazione del debito pubblico, i beneficiari della detrazione di cui al presente articolo trasmettono all'Agenzia delle Entrate la capienza reddituale e fiscale che ha consentito l'accesso a tali agevolazioni attraverso apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445 del 2000. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.</p> <p>8. Con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.</p> <p><b>Effetti di gettito</b> La legislazione vigente prevede per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2020 (nelle quali sono comprese le spese per</p>	<p>Il <b>comma 6</b> stabilisce le condizioni di immissione in rete ed utilizzo dell'energia ritirata dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE).</p> <p>I <b>commi 7 ed 8</b> prevedono misure volte a garantire un efficace monitoraggio e l'attuazione della misura.</p>
--	--	--

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

impianti fotovoltaici) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. A decorrere dal 2021 è prevista un'aliquota pari al 36%. Considerando che un'aliquota di detrazione massima pari al 120% rappresenta una novità nel panorama della normativa IRPEF, non sono disponibili dati utili per una stima dell'impatto che tale agevolazione estremamente favorevole potrebbe avere sulle spese in oggetto. Inoltre i dati disponibili nelle dichiarazioni dei redditi non consentono di evincere la spesa per impianti fotovoltaici. Per questi motivi sulla base dei MW installati nel 2019 ed il costo di installazione per ogni watt, si stima una spesa base di circa 625 milioni di euro. Considerando la notevole agevolazione disposta dalla misura in esame, si ipotizza un raddoppio di tale spesa, ulteriormente incrementata di 650 milioni di euro relativi all'installazione di sistemi di accumulo integrati. La spesa annua risulta quindi pari a 1.900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Anche il meccanismo dello sconto in fattura è suscettibile di determinare un notevole incremento delle spese in oggetto, per cui nella relativa stima verrà ipotizzato un ulteriore incremento pari ad un terzo delle spese, quindi pari ad ulteriori 633,3 milioni di euro annui.

È stata applicata la metodologia consolidata di cui ai più recenti provvedimenti di proroga di analoghe agevolazioni.

Di seguito gli effetti finanziari (in milioni di euro):

Detrazioni:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>IRPEF</b>	-29,5	-34,7	-57,6	-76,0	-63,0	-63,0	-63,0	-63,0	-63,0	-63,0	-63,0	-28,5	-54,2	16,2	0,0
<b>IRPEF/IR ES</b>	0,0	12,1	69,5	69,5	-52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	20,3	11,6	11,6	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	29,0	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<b>Total e</b>	- 0,5	- 17 6,3	- 46 5,9	- 67 9,2	- 69 1,1	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 28 5,9	- 54, 2	16 2,6	0,0
----------------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	--------	-----

*Milioni di euro*

Sconto in fattura:

	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30	20 31	20 32	20 33	20 34
<b>Credito</b>	- 15 2,0	- 30 4,0	- 45 6,0	- 45 6,0	- 45 6,0	- 30 4,0	- 15 2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRPE F/IR ES</b>	0,0	60, 5	34, 5	34, 5	- 25, 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	10, 1	5,8	5,8	- 4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	14, 4	14, 4	14, 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total e</b>	- 13 7,6	- 21 9,1	- 40 1,3	- 41 5,7	- 48 6,2	- 30 4,0	- 15 2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Milioni di euro*

Totale:

	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30	20 31	20 32	20 33	20 34
<b>IRPE F/Credito</b>	- 18 1,5	- 65 1,3	- 1.0 32, 1	- 1.2 16, 3	- 1.0 86, 3	- 93 4,3	- 78 2,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 28 5,9	- 54, 2	16 2,6	0,0

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

	<b>IRPE F/IRE S</b>	0,0	18 2,2	10 4,1	10 4,1	- 78, 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>IRAP</b>	0,0	30, 4	17, 3	17, 3	- 13, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>IVA</b>	43, 4	43, 4	43, 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Totale</b>	- 13 8,1	- 39 5,4	- 86 7,3	- 1.0 94, 9	- 1.1 77, 3	- 93 4,3	- 78 2,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 28 5,9	- 54, 2	16 2,6	0,0	
<p><b>4. Sisma bonus</b> Mail Quadri 22.04.2020 ore 17.13 (nuova versione)</p>	<p><b>4. Sisma bonus</b> 1. All'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge di 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1-bis, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "120 per cento"; b) Al comma 1-quater, le parole "70 per cento" e "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "120 per cento"; c) Al comma 1-quinquies, le parole "75 per cento" e "85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "120 per cento"; d) Al comma 1-septies, le parole "75 per cento" e "85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "120 per cento"; e) Il comma 1-octies è sostituito dal seguente: "1-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,</p>																
	<p><b>V. PROPOSTA IDENTICA MISE N. 29 (Agevolazioni straordinarie per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici)</b>  La proposta prevede delle agevolazioni straordinarie per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici, modificando l'articolo 16 del decreto legge 63/2016 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili). In particolare, accresce dal 50 % al 70% la misura della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. Accresce inoltre la misura della detrazione: - al 120 % quando da tali interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;</p>																

	<p>n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, fatti salvi i casi di cui al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.».</p> <p>2. Anche al fine di un più efficace monitoraggio della contabilità statistica e della classificazione del debito pubblico, i beneficiari della detrazione di cui al presente articolo trasmettono all'Agenzia delle Entrate la capienza reddituale e fiscale che ha consentito l'accesso a tali agevolazioni attraverso apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445 del 2000. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p><b>Effetti di gettito</b></p> <p>La legislazione vigente prevede per le spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, un'aliquota di detrazione elevata al 70% e all'80% allorché gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori. Le detrazioni sono da suddividere in 5 quote annuali di pari importo. Laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85%, a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. A decorrere dal 2022 è prevista un'aliquota pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.</p> <p>Considerando che un'aliquota di detrazione massima pari al 120% rappresenta una novità nel panorama della normativa IRPEF, non sono disponibili dati utili per una stima dell'impatto che tale agevolazione estremamente favorevole potrebbe avere sulle spese in oggetto. Per questo motivo la stima considererà come effetti indotti un incremento delle spese annue pari al 25%. Anche il meccanismo dello sconto in fattura è suscettibile di determinare un notevole incremento delle spese in oggetto, per cui nella presente stima verrà ipotizzato un ulteriore incremento pari ad un terzo</p>	<p>- al 120 % qualora siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento;</p> <p>- al 120% qualora siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.</p> <p>La proposta, inoltre, sostituisce il comma 1-octies dell'art. 16, prevedendo l'introduzione dello sconto in fattura per questo tipo di interventi.</p>
--	---	---

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

delle spese. Si ipotizza quindi una spesa annua complessiva pari a 1.987,5 milioni di euro, incrementata a 2.650 milioni di euro per tenere conto anche degli effetti dello sconto in fattura.

È stata applicata la metodologia consolidata di cui ai più recenti provvedimenti di proroga di analoghe agevolazioni.

Ai fini della stima si ipotizza che la presente proposta normativa sia in vigore per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Di seguito gli effetti finanziari (in milioni di euro):

Detrazioni:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>IRPE F/IR ES</b>	- 32,9	- 38,43	- 63,82	- 115,66	- 88,76	- 88,76	- 50,33	- 28,37	386,4	28,6	28,6	28,6	24,3	- 17,2	0,0
<b>IRPE F/IR ES</b>	0,0	41,1	23,5	23,5	- 17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRA P</b>	0,0	6,3	3,6	3,6	- 2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total e</b>	- 23,9	- 32,78	- 60,21	- 112,95	- 90,79	- 88,76	- 50,33	- 28,37	386,4	28,6	28,6	28,6	24,3	- 17,2	0,0

*Milioni di euro*

Sconto in fattura:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034

**DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI**

<b>Credito</b>	- 15,9,0	- 31,8,0	- 47,7,0	- 47,7,0	- 47,7,0	- 31,8,0	- 15,9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRPE F/IR ES</b>	0,0	68,5	39,1	39,1	- 29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	10,5	6,0	6,0	- 4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	15,1	15,1	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	- 14,3,9	- 22,3,9	- 41,6,8	- 43,1,8	- 51,0,9	- 31,8,0	- 15,9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Milioni di euro*

Totale:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>IRPE F/IR ES/Credito</b>	- 19,1,9	- 70,2,3	- 1,15,2	- 1,633,6	- 1,364,6	- 1,205,6	- 66,2,3	- 28,3,7	38,6,4	28,6	28,6	28,6	24,3	- 17,2	0,0
<b>IRPE F/IR ES</b>	0,0	10,9,6	62,6	62,6	- 47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	16,9	9,6	9,6	- 7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	24,1	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	- 16,7,8	- 55,1,7	- 1,1,0	- 1,51,5	- 1,41,4	- 1,21,2	- 66,2,3	- 28,3,7	38,6,4	28,6	28,6	28,6	24,3	- 17,2	0,0